

statuto deve indicare non solo il capitale sottoscritto ma anche il valore nominale di ogni azione ed il numero complessivo delle azioni emesse. Per tutte le azioni (con o senza valore nominale) vale la



regola che in nessun caso il valore complessivo dei conferimenti può essere inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. E' anche vero che le azioni possono essere emesse per somma superiore al valore nominale (emissione con sovrapprezzo).

Il valore di emissione delle azioni va tenuto distinto dal valore reale delle stesse, che si ottiene dividendo il patrimonio netto della società per il numero di azioni (detto valore di bilancio).

Diverso ancora è il valore di mercato (detto anche valore delle azioni), che risulta giornalmente dei listini ufficiali.

La partecipazione azionaria.

Ogni azione costituisce una partecipazione sociale ed attribuisce al suo titolare un complesso unitario di diritti e poteri di natura amministrativa e patrimoniale. Un carattere peculiare delle azioni è l'uguaglianza dei diritti: le azioni infatti conferiscono ai loro possessori uguali diritti, art. 2348cc.

Si tratta di uguaglianza relativa e non assoluta però ed inoltre di uguaglianza oggettiva e non soggettiva:

- l'uguaglianza è relativa perché è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi;
- l'uguaglianza è poi oggettiva e non soggettiva, infatti uguali sono i diritti che ogni azione attribuisce, non i diritti di cui ciascuno azionista globalmente dispone.

I diritti sociali possono essere distinti in tre categorie diverse:

- diritti indipendenti dal numero di azioni possedute;
- diritti che competono solo se si possiede una determinata percentuale di capitale sociale;
- diritti che spettano ad ogni azionista in proporzione al numero delle azioni possedute.

Ed è proprio con riferimento a questi diritti che si coglie la situazione di disuguaglianza soggettiva degli azionisti.

Azioni speciali.

Esistono categorie speciali di azioni, cioè fornite di diritti diversi da quelli tipici previsti dalla disciplina legale. Le azioni speciali si contrappongono perciò alle azioni ordinarie: esse possono essere create con lo statuto oppure con la successiva modificazione dello stesso.